

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 25

GIROTTO

Al comma 1, capoverso «1.1.», aggiungere in fine, i seguenti periodi:

«Al fine di garantire migliori livelli di coibentazione ed il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC 2030), l'accesso alla detrazione viene riconosciuto solo se un tecnico abilitato attesta, per i singoli elementi edilizi oggetto di intervento, il rispetto dei requisiti di coibentazione contenuti nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico 26 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2010, n. 35. Tale asseverazione non è richiesta in caso di interventi su edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della Parte Seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

Può essere virtuoso

NOTA. La proposta emendativa ha lo scopo di migliorare il "Bonus Facciate". E' sicuramente importante mantenere il decoro architettonico delle facciate degli edifici, ma è altrettanto importante rendere questi ultimi energeticamente efficienti. Infatti, gli edifici sono responsabili di circa il 40% delle emissioni inquinanti (sia climalteranti, sia locali).

I rapporti ENEA sulle detrazioni fiscali (ad esempio si consideri il rapporto 2019 <http://www.enea.it/it/sequici/pubblicazioni/edizioni-enea/2019/report-detrazioni-fiscali-65-per-cento>) mostrano che le facciate sono l'elemento edilizio col maggior potenziale di risparmio energetico; un immobile non può essere energeticamente efficiente se non lo è la sua facciata. Per raggiungere questo risultato, nel corso degli anni sono stati introdotti incentivi specifici (ecobonus prima ed ecobonus condomini successivamente) che hanno previsto condizioni incentivanti via via più generose, aventi lo scopo di orientare il mercato a realizzare proprio questi interventi (e non altri, che avrebbero conseguito un minor risparmio energetico).

Il c.d. "Bonus facciate" percorre invece la strada opposta poiché prevede incentivi ancor più generosi, completamente slegati dal risparmio energetico conseguito. Si presenta pertanto come incentivo alternativo all'ecobonus (in qualunque sua forma, inclusa l'abbinata col sismabonus). L'intervento sulla facciata è una di quelle manutenzioni che, mediamente, vengono realizzate ogni 30 o 40 anni: è dunque una finestra di opportunità in cui quello che si realizza ha buone probabilità di non venir più toccato per i decenni a venire. Se si migliora una facciata per inseguire l'incentivo più generoso senza occuparsi degli aspetti di sicurezza sismica e di risparmio energetico, ci sono buone probabilità che la facciata (e con essa l'immobile) rimarrà energivora ed inquinante fino alla metà del presente secolo.

Confrontando i dati ufficiali di ENEA con le previsioni governative (cfr. Figura n. 32 del PNIEC 2030) emerge che siamo in drammatico ritardo per vincere la sfida del cambiamento climatico. Non è pertanto possibile non rendere energeticamente efficienti gli edifici.

Si evidenzia che gli edifici sottoposti a tutela, ai sensi del codice dei beni culturali, sono esclusi da questa modifica normativa.

Inoltre, concedere gli incentivi più generosi agli interventi con finalità solo estetica, sembra in conflitto con l'art. 7 della Direttiva sull'Efficienza energetica degli edifici, secondo il quale "gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la prestazione energetica degli elementi edilizi che fanno parte dell'involucro dell'edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell'involucro dell'edificio destinati ad essere sostituiti o rinnovati, soddisfi i requisiti minimi di prestazione energetica per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile".

Il requisito aggiuntivo richiesto da questa proposta è pertanto che gli interventi che richiedono il Bonus facciate (a meno che si tratti di interventi su edifici tutelati) devono dotarsi di asseverazione, redatta da tecnico abilitato, che l'intervento ha consentito di raggiungere i livelli di coibentazione previsti per l'ecobonus. Tale modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.